

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

ex art.15 legge 7 agosto 1990 n. 241

TRA

Città metropolitana di Roma Capitale – Dipartimento V-Servizio 4 – Servizi per la Formazione e il lavoro, con sede in Roma, alla Via Raimondo Scintu, n. 106, (C.F. 80034390585), rappresentata dal Dirigente, Dott. Antonio Capitani, nato a (***) il (***), domiciliato per la carica presso la stessa sede,

E

Città di Fiumicino – Area Servizi al cittadino – Risorse Umane, con sede legale in Fiumicino (RM), alla Piazza Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, 78 (C.F.97086740582), rappresentata dal Dirigente Dr.Roberto Rizzi, nato a (***) il (***), domiciliato per la carica presso la stessa sede,

PREMESSO CHE

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56, avente ad oggetto “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni” prevede tra le funzioni fondamentali attribuite dal comma 44 alla Città metropolitana la “strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano”;

- l’Articolo 7 della Legge Regionale 31 Dicembre 2015, n. 17 "Legge di stabilità regionale 2016" delega la gestione delle funzioni non fondamentali alla Città Metropolitana di Roma Capitale o Aree Vaste di Rieti/Frosinone/Latina/Viterbo trasferite alla Regione Lazio, in materia di Formazione Professionale e del sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale;

- la D.G.R. n. 543 del 20 Settembre 2016 per l’attuazione della delega della gestione delle funzioni non fondamentali alla Città Metropolitana di Roma Capitale o Aree Vaste di Rieti/Frosinone/Latina/Viterbo trasferite alla Regione Lazio, di cui al suddetto art. 7 della L.R. n. 17/2015, in materia di Formazione Professionale e del sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale, prevede l’approvazione dei criteri di riparto delle risorse finanziarie, personale distaccato o da distaccare e il relativo Schema di Convenzione;

- l’art. 32 dello Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 1 del 22/12/2014, prevede la possibilità di stipulare accordi, convenzioni e altre forme di cooperazione e collaborazione con gli organismi del territorio metropolitano, per lo svolgimento di funzioni, servizi o specifiche attività, stabilendo modalità, durata e rapporti finanziari tra le Amministrazioni coinvolte;

- tra i principi statutari generali e programmatici della Città metropolitana (art. 1, comma 9, dello Statuto), sono previsti la promozione e/o lo sviluppo e/o l’esercizio di politiche attive per il lavoro e di attività di formazione professionale;

- in attuazione delle precitate linee di intervento, la Città metropolitana e il comune di Fiumicino, gestiscono Centri pubblici di Formazione Professionale ove si realizzano corsi di formazione per

l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo, attività formative finanziate con Fondi Europei, moduli formativi per apprendisti, ed altre attività formative dirette all'educazione di giovani;

- l'art. 7 della legge della Regione Lazio n. 5 del 20/04/2015, recante "Disposizioni sul sistema educativo regionale di Istruzione e Formazione Professionale" individua quali soggetti del sistema regionale, tra gli altri, alla lettera b) del comma 1, "le strutture formative, accreditate o accreditabili, facenti capo direttamente alle Amministrazioni Comunali e alla Città metropolitana di Roma Capitale";

- tale aggregazione tipologica valorizza le specificità del polo pubblico delle strutture formative facenti capo alle Amministrazioni territoriali operanti sul territorio regionale;

- il comma 2 dell'art. 7 della citata L.R. n. 5/2015 precisa, peraltro, che i soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c) svolgono la loro attività di istruzione e formazione professionale fino all'approvazione della legge regionale di riordino delle funzioni non fondamentali esercitate dalle Province, in conformità all'Accordo sancito l'11 settembre 2014, in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e successive modifiche;

- con la citata legge n. 56/2014 è stato dato avvio ad un processo di riordino istituzionale, funzionale e organizzativo delle Province e delle Città metropolitane non ancora concluso, compresa la compiuta definizione di talune funzioni fondamentali attribuite alla Città metropolitana di Roma Capitale;

- l'art. 23-bis, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., che prevede che, sulla base di appositi Protocolli di Intesa tra le parti, le Pubbliche Amministrazioni possano disporre, per singoli progetti di interesse specifico e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre Pubbliche Amministrazioni o imprese private;

CONSIDERATO CHE

- l'art. 1, comma 11, della precitata legge 56/2014 prevede che lo Statuto della Città metropolitana possa disciplinare i rapporti tra i Comuni (e le loro Unioni facenti parte della Città metropolitana) e la Città metropolitana in ordine alle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione condivise, e che mediante convenzione, che regola le modalità di utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie, i Comuni e le loro Unioni possono avvalersi di strutture della Città metropolitana e viceversa, per l'esercizio di specifiche funzioni, nonché che i Comuni e le loro Unioni possono delegare il predetto esercizio a strutture della Città metropolitana e viceversa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

- lo Statuto della Città metropolitana, approvato con deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 22/12/2014, all'art. 1, comma 3, prevede che questa coordini la propria attività con quella dei Comuni del suo territorio, in conformità al principio di sussidiarietà, e tenda alla valorizzazione delle peculiarità sociali, economiche e culturali delle comunità territoriali che la compongono, mentre, il precitato articolo 32 prevede, con riferimento alla possibilità di stipulare accordi, convenzioni e altre forme di cooperazione e collaborazione con gli organismi del territorio metropolitano, valga il principio del reciproco avvalimento degli uffici della Città metropolitana e degli altri organismi del territorio metropolitano;

- la Deliberazione di Città metropolitana di Roma Capitale n. 22 del 30.09.2015, di approvazione dello schema di convenzione quadro per la collaborazione istituzionale tra la Città metropolitana di Roma Capitale ed i Comuni del territorio metropolitano, considera come obiettivo prioritario, nel contesto normativo, amministrativo ed operativo di riferimento, il raggiungimento di possibili accordi con Roma Capitale e con gli altri Comuni del territorio metropolitano, per condividere specifiche esperienze tecniche ed amministrative maturate, risorse umane, strumentali ed economiche, ponendo la concertazione con i Comuni come elemento fondante dell'azione amministrativa di Città metropolitana di Roma Capitale per definire in modo coordinato e congiunto interventi in particolari e rilevanti ambiti operativi;

- si è pertanto avviata una cooperazione interistituzionale, tesa a favorire l'integrazione tra gli "organismi amministrativi" – Comuni, Unioni di Comuni, Comunità montane, "zone omogenee", Comune di Roma Capitale e suoi Municipi – il rafforzamento della sinergia operativa fra le Istituzioni, le Aziende speciali e le Società partecipate degli Enti Locali compresi nel territorio metropolitano, con la finalità di realizzare una struttura di governance a presidio di processi di coordinamento nell'amministrazione della Città metropolitana di Roma Capitale, con la quale si è previsto il ricorso ai docenti contrattualizzati con Capitale Lavoro SpA per lo svolgimento dei corsi del Centro di Formazione professionale di Fiumicino, che ha dato ottimi risultati e che pertanto si intende proseguire;

- la suddetta deliberazione per le finalità suindicate disciplina la collaborazione della Città metropolitana di Roma Capitale e dei Comuni del territorio per l'esercizio di funzioni amministrative, l'erogazione di servizi, lo svolgimento di attività e la realizzazione di opere in specifici ambiti di materia a rilevanza metropolitana, tra i quali si indicano prioritariamente: Servizi generali ed innovazione – Personale
– Bilanci e tributi – E-government metropolitano – Lavori pubblici Territorio ambiente – Sviluppo economico e sociale;

ATTESO CHE

- la Città di Fiumicino contribuisce all'offerta di Formazione Professionale attraverso la progettazione, la gestione e la realizzazione di corsi di istruzione e formazione professionale, in A.T.S. con Roma Capitale, nell'intento di ridurre al minimo la dispersione scolastica;

- la formazione costituisce patrimonio dell'Amministrazione da quando, nel dichiarato intento di "affermare la presenza del Comune nel campo della formazione professionale", con deliberazione della Giunta comunale n. 522 del 15.09.1999, si stabiliva di assumere la gestione, in regime di convenzione, dei corsi di Formazione Professionale, in precedenza gestiti da Enti Formativi disciolti;

- la funzione della formazione è prevista, inoltre, dai principi programmatici dello Statuto, che, all'art.2, "promuove lo sviluppo economico, sociale e culturale della comunità locale";

- detta funzione è condivisa con la Città metropolitana di Roma Capitale che, tra i principi statutari generali e programmatici, individua nelle politiche attive per il lavoro e nel sistema integrato educativo scolastico il fattore fondamentale di sviluppo sociale, culturale e professionale dei cittadini;

- la Città di Fiumicino, per la gestione dei servizi della Formazione Professionale realizzati presso il Centro di Formazione Professionale, si avvale di n. 3 unità di personale dipendente, regolamentato dal CCNL della Formazione Professionale, che, non riveste la qualifica di “Formatore” e, pertanto, non è in grado di assicurare il regolare svolgimento dei corsi e che, già nel corso dei precedenti anni formativi, la stessa ha fatto a tal fine ricorso a risorse esterne con contratto a progetto e contratto di collaborazione professionale, necessità che si attesta al momento ad un monte ore pari al 100% del fabbisogno di docenza ;

- negli ultimi tempi l’interpretazione pubblicistica del rapporto di lavoro degli operatori della formazione professionale di Fiumicino ha determinato l’esclusione di una serie di soluzioni gestionali e di reclutamento del personale di matrice più strettamente privatistica, con impossibilità, quindi, di attivare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato che, in passato, avevano consentito di far fronte alle esigenze annuali di flessibilità della pianificazione didattica e soprattutto di reintegrare le carenze di organico verificatesi a seguito di cessazioni e pensionamenti evidenziando, pertanto, carenze di organico nelle diverse figure professionali ed in particolare nella figura di formatore;

- la Città di Fiumicino con deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 19 settembre 2018, ha formalizzato l'approvazione dell'Accordo di Collaborazione ex art 15, legge 7 agosto 1999 n. 241, a valere per l'Anno Formativo 2018/2019;

- Con Decreto Sindacale n. 157 del 07/12/2018 la Città metropolitana di Roma Capitale ha rinnovato l'Accordo di Collaborazione - ex art 15 legge 7 agosto 1990 n. 241 –con la Città di Fiumicino per l'erogazione di interventi formativi attraverso la contrattualizzazione di formatori ed esperti da impiegarsi presso il Centro di Formazione dell'ATS Roma Capitale - Città di Fiumicino;

- con Determinazione Dirigenziale R.U. n.5278 del 10/12/2018 la Città Metropolitana di Roma Capitale ha approvato lo schema di Accordo per l’anno formativo 2018/2019, debitamente sottoscritto in data 11 dicembre 2019;

- con nota prot. n. 161759 del 29/10/2018 il Comune di Fiumicino ha confermato l'impegno finanziario a favore della Città Metropolitana di Roma Capitale per la realizzazione delle attività del percorso formativo IeFP in modalità Duale;

la Città di Fiumicino, stante il permanere delle gravi difficoltà di ordine gestionale connesse alla contrattualizzazione dei docenti ed esperti da impiegarsi presso il centro di formazione di A.T.S Roma Capitale , ha formalmente richiesto la prosecuzione della collaborazione istituzionale avviata e, pertanto, ha chiesto un nuovo Accordo di Collaborazione ex art 15, legge 7 agosto 1999 n. 241, a valere per l'Anno Formativo 2019/2020;

è comunque necessario rispondere alle esigenze organizzative degli anni formativi 2019/2020, per assicurare il regolare proseguimento del servizio e che, pertanto, è necessario, nelle more dell’attivazione di nuovi moduli e strumenti, intervenire con modelli di cooperazione funzionale al fine di erogare moduli formativi tramite il reperimento di personale docente esterno, in assenza del quale la Città di Fiumicino

sarebbe costretta a sospendere un servizio di rilievo pubblico con gravi ricadute sui giovani allievi e le loro famiglie;

VALUTATO CHE

- al fine di rispondere all'esigenza di sostenere l'erogazione dei moduli formativi tramite il reperimento di esperti formatori da impiegare nelle attività didattiche del Centro di Formazione Professionale, la Città di Fiumicino intende continuare ad avvalersi, anche per l'anno formativo 2019/2020 di formatori ed esperti contrattualizzati per il tramite di Capitale Lavoro S.p.A. società in house di Città metropolitana, attingendo alla Banca Dati formata da Capitale Lavoro S.p.A. ad esito di pubblicazione di Avviso pubblico del 22/07/2019 recante *“raccolta delle manifestazioni di interesse, presentate da formatori ed esperti, che intendono candidarsi per incarichi a termine presso i Centri di formazione professionale gestiti direttamente da Amministrazioni comunali del territorio metropolitano di Roma e dalla Città Metropolitana di Roma Capitale”* a valere per l'anno formativo 2019/2020.

- per l'anno scolastico 2019/2020 tale ricorso è pari al 100% del fabbisogno di docenza, prevedendosi un minor ricorso nel biennio scolastico successivo, grazie al ricorso di due assunzioni;

- le collaborazioni e le sinergie create attorno al predetto accordo di collaborazione potranno, altresì, garantire un sistema educativo comune in ambito metropolitano, superando le criticità determinate dalle difficoltà operative di reperimento e contrattualizzazione;

RITENUTO OPPORTUNO

- stipulare uno specifico Accordo di collaborazione interistituzionale per la gestione dei Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale con modalità di apprendimento Duale, che preveda, tramite affidamento in house da parte della Città metropolitana di Roma Capitale alla società Capitale Lavoro S.p.A., la contrattualizzazione dei formatori ed esperti del Centro di formazione della Città di Fiumicino, nella misura del 100% del fabbisogno rappresentato;

- prevedere che A.T.S. Roma Capitale + Città di Fiumicino trasferisca le risorse necessarie alla Città Metropolitana di Roma Capitale per consentire la tempestiva erogazione delle risorse medesime a Capitale Lavoro S.p.A.,. Resta fermo che le predette risorse saranno trasferite dalla Regione Lazio all'A.T.S. Roma Capitale + Città di Fiumicino, nei tempi e con le modalità definite dalla normativa regionale di riferimento;

- che l'ammontare complessivo, concordato in via presuntiva in € 59.400,00, riguarda i costi diretti di docenza e i connessi costi indiretti di gestione, con conseguente rendicontazione degli stessi come dettagliato nell'art. 5 del presente Accordo;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di collaborazione e si considerano integralmente richiamate, trascritte e riportate nel presente articolo.

Art. 2

(Oggetto)

1. Il presente Accordo di collaborazione è finalizzato, in linea con l'attuazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano, a consentire l'intervento della Società *inhouse* Capitale Lavoro S.p.A. nell'erogazione di interventi formativi secondo il piano annuale della formazione già adottato per precedenti anni scolastici, tramite l'impiego, presso il Centro di Formazione Professionale gestito della Città di Fiumicino, di formatori ed esperti contrattualizzati dalla medesima Società, attingendo alla Banca Dati formata da Capitale Lavoro S.p.A. ad esito di pubblicazione di Avviso pubblico del 22/07/2019 recante *"raccolta delle manifestazioni di interesse, presentate da formatori ed esperti, che intendono candidarsi per incarichi a termine presso i Centri di formazione professionale gestiti direttamente da Amministrazioni comunali del territorio metropolitano di Roma e dalla Città Metropolitana di Roma Capitale,"* a valere per l'anno formativo 2019/2020.

2. Il fabbisogno docenze della Città di Fiumicino per il presente Accordo è quantificato in complessive n. 990 ore per il Corso di Diploma e Specializzazione IV anno del Sistema Duale.

3. La rendicontazione sarà a cura del Capofila dell'Ats, Roma Capitale, con le stesse modalità sinora seguite.

Art. 3

(Obiettivi)

1. Con il presente Accordo di collaborazione le parti intendono cooperare nel settore dell'erogazione dell'Offerta Pubblica di Formazione in ambito metropolitano, al fine di realizzare obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nella individuazione di formatori ed esperti da impiegare nelle attività di formazione professionale nei Percorsi di Istruzione e formazione Professionale con modalità di apprendimento Duale realizzate presso il Centro di Formazione Professionale della Città di Fiumicino, nonché di immediatezza rispetto alla necessità ed urgenza di assicurare il corretto svolgimento della formazione professionale.

Art. 4

(Durata e recesso)

1. L'Accordo di collaborazione viene siglato in funzione delle attività formative previste nell'anno formativo 2019/2020, con le modalità precedentemente indicate.

2. Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Accordo di collaborazione, dando un preavviso scritto all'altra Parte di almeno 120 giorni.

Art. 5

(Oneri finanziari e Costi)

1. Le risorse relative alle attività oggetto del presente Accordo sono quantificate in un ammontare complessivo di € 59.400,00, e sono soggette a rendicontazione analitica dei costi diretti di contrattualizzazione del personale formatore ed esperto, nonché dei relativi costi indiretti di gestione, eventualmente, oggetto di revisione in funzione dell'effettivo monte ore formatori ed esperti necessario a garantire il regolare svolgimento dell'attività formativa. Alla data del 28 febbraio 2020, verificate le residue ore di incarico necessarie per il completamento delle attività e della relativa spesa, Città metropolitana di Roma Capitale provvederà all'eventuale parziale riassegnazione delle risorse alla Città di Fiumicino.

2. Detta rendicontazione costituisce impegno endoprocedimentale di Città metropolitana di Roma Capitale, tramite l'ente in house nei riguardi della Città di Fiumicino, a cui compete comunque l'obbligo di rendicontazione nei modi e nei tempi previsti dalla normativa di riferimento come titolare dei corsi medesimi.

3. Per la gestione delle attività del Sistema Duale, la Città di Fiumicino ed il Servizio 4 del Dipartimento V della Città metropolitana di Roma Capitale concordano, in linea con quanto disposto dalla Regione Lazio, l'erogazione diretta delle relative risorse finanziarie a valere sul finanziamento regionale riconosciuto all'ente Città di Fiumicino, quale titolare dei percorsi formativi, in modalità Duale, approvati dalla Regione Lazio per l'a.f. 2019/2020.

4. Il pagamento sarà dunque effettuato da Città di Fiumicino a valere su fondi vincolati secondo le medesime modalità di erogazione dei fondi da parte dell'Ente finanziatore.

5. Il costo orario dell'attività che sarà resa da Capitale Lavoro S.p.A. per la contrattualizzazione dei docenti è stabilito nella cifra massima di € 60,00 che potrà essere oggetto di riduzione nel corso dell'attività sulla base dell'andamento degli incarichi contrattualizzati e della eventuale ridefinizione dei costi indiretti di gestione.

Art. 6

(Modifiche all' Accordo di collaborazione)

1. Le Parti potranno apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche all'Accordo di collaborazione per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.

Art. 7

(Eventuali atti successivi)

1. Le Parti potranno formalizzare le attività oggetto del presente Accordo di collaborazione attraverso la stipulazione di successivi atti contenenti i relativi impegni giuridici e finanziari.

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Dipartimento V

Servizio 4

Servizi per la Formazione
e il lavoro

(Dottor Antonio Capitani)

CITTA' DI FIUMICINO

Area Servizi al cittadino

Risorse Umane

(Dottor Roberto Rizzi)